

Delibera n° 685

Estratto del processo verbale della seduta del
29 aprile 2019

oggetto:

DLGS 171/2016 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE GENERALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamati, in relazione alla disciplina dei requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario:

- gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.421" ed, in particolare, la modifica intervenuta a cura del decreto legislativo n.171/2016 che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative alla modalità di conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle Regioni;
- l'art.2 del decreto legislativo n. 171/2016 "Attuazione della delega di cui all'art.11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria" recante disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502/1995 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

Rilevato, in particolare, che il citato decreto legislativo n. 171/2016 dispone:

- all'art.7 *"Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;
- all'art.2, comma 1 *"Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale"*;
- all'art.9 *"A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto. Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, non abrogate dal presente decreto"*;

Dato atto che, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 171/2016, l'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del SSN è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018 e successivamente aggiornato;

Preso atto che a seguito dell'intervenuta adozione del citato elenco nazionale ex art. 1 del decreto legislativo n. 171/2016:

- l'elenco alfabetico dei nominativi idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione giunta n.2333 del 5.12.2014 e aggiornato con successivo provvedimento n.2467 del 16.12.2016 risulta decaduto;
- al fine di provvedere alle future nomine degli organi di vertice delle Aziende ed Enti del SSR è necessario fare riferimento alle disposizioni dettate dal d.lgs. 171/2016;

Ritenuto, alla luce delle intervenute modifiche legislative in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, provvedere alla definizione, in linea generale, delle modalità di selezione in attuazione del d.lgs.171/2016;

Precisato, preliminarmente, che tale procedura consiste in una selezione, a carattere non comparativo e di natura non concorsuale, volta ad individuare una rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale, affinché lo stesso, in conformità alle disposizioni di legge in materia, possa esercitare il suo potere di nomina;

Stabilito che la procedura di cui al punto precedente è articolata nelle seguenti fasi:

- Fase 1: indizione, con deliberazione di giunta regionale, di apposito avviso da pubblicarsi, al fine di garantire un'adeguata informazione e pubblicità ai candidati, sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come prescritto anche dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Fase 2 - ammissione dei candidati: la verifica dei requisiti per l'accesso alla selezione sarà effettuata dalla Direzione competente in materia di salute, che accerterà la regolarità formale delle domande, la sussistenza per ogni candidato del requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale, il non intervenuto compimento del 65esimo anno di età e il non intervenuto collocamento in quiescenza alla scadenza dell'avviso. Ai candidati esclusi e nei casi di non ricevibilità della domanda sarà data comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato dal candidato;
- Fase 3 - costituzione della commissione incaricata della selezione delle candidature, da nominare con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione giuntale, composta da un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, da un esperto individuato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un esperto nominato dalla Regione; la commissione opererà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la partecipazione è a titolo gratuito, non essendo prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
- Fase 4 - valutazione dei candidati: la commissione di cui al punto 2 procederà alla selezione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, secondo le modalità di seguito precisate:
 - la selezione avviene mediante valutazione per titoli e colloquio, secondo i criteri generali innanzi indicati, la cui determinazione specifica ed il conseguente apprezzamento sono demandati alla commissione stessa;
 - la commissione valuterà preliminarmente i titoli formativi e professionali posseduti dai candidati. Al fine di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto all'incarico da attribuire, la commissione procederà alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali tenendo in considerazione, in particolare per questi ultimi, i ruoli dirigenziali e di direzione svolti, le tipologie di Enti e le dimensioni della struttura diretta con riferimento all'entità delle risorse umane e finanziarie gestite, nonché i risultati conseguiti. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione, altresì, eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
 - la commissione, ai fini dell'attività valutativa, può richiedere all'interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta.
 - successivamente alla valutazione dei titoli, i candidati verranno sottoposti a colloquio individuale finalizzato ad accertare il possesso delle capacità/competenze tecnico-gestionali e manageriali.
 - la commissione valuterà i candidati attraverso l'attribuzione di specifici giudizi sintetici per ogni campo di valutazione (titoli e colloquio) cui conseguirà un giudizio complessivo ai fini dell'inserimento nella rosa.
- Fase 5 - Formazione della rosa di candidati: in base alle risultanze della valutazione dei titoli e del colloquio la commissione predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale;
- Fase 6 - Approvazione della rosa di candidati: al termine della selezione la rosa di candidati idonei alla nomina di direttore generale predisposta dalla commissione di esperti sarà approvata con deliberazione giuntale.

Dato atto che la rosa dei candidati sarà sottoposta al Presidente della Giunta regionale che, nell'ambito della stessa, ai fini della nomina, sceglierà i candidati che presentano requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;

Precisato che:

- l'inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità dell'incarico;
- la rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei e la rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni;
- la rosa di candidati, per le finalità di cui al punto precedente, ha validità temporale di tre anni che si ritiene di far decorrere dal giorno di adozione della deliberazione giuntale che la approva;
- la rosa di idonei alla nomina a direttore generale sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma FVG unitamente ai curricula vitae dei candidati inseriti nella stessa

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

DELIBERA

1. a seguito dell'intervenuta adozione del citato elenco nazionale ex art. 1 del D.lgs. 171/2016, l'elenco alfabetico dei nominativi idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione giuntale n.2333 del 5.12.2014 e aggiornato con successivo provvedimento n.2467 del 16.12.2016 è decaduto;
2. la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale presso le Aziende ed Enti del servizio sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 171/2016 è articolata nelle seguenti fasi:
 - Fase 1: indizione, con deliberazione di giunta regionale, di apposito avviso da pubblicarsi, al fine di garantire un'adeguata informazione e pubblicità ai candidati, sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come prescritto anche dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - Fase 2 - ammissione dei candidati: la verifica dei requisiti per l'accesso alla selezione sarà effettuata dalla Direzione competente in materia di salute, che accerterà la regolarità formale delle domande, la sussistenza per ogni candidato del requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale, il non intervenuto compimento del 65esimo anno di età e il non intervenuto collocamento in quiescenza alla scadenza dell'avviso. Ai candidati esclusi e nei casi di non ricevibilità della domanda sarà data comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato dal candidato;
 - Fase 3 - costituzione della commissione incaricata della selezione delle candidature, da nominare con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione giuntale, composta da un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, da un esperto individuato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un esperto nominato dalla Regione; la commissione opererà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la partecipazione è a titolo gratuito, non essendo prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
 - Fase 4 - valutazione dei candidati: la commissione di cui al punto 2 procederà alla selezione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, secondo le modalità di seguito precisate:
 - la selezione avviene mediante valutazione per titoli e colloquio, secondo i criteri generali innanzi indicati, la cui determinazione specifica ed il conseguente apprezzamento sono demandati alla commissione stessa;

- la commissione valuterà preliminarmente i titoli formativi e professionali posseduti dai candidati. Al fine di accertare la coerenza dei profili curricolari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto all'incarico da attribuire, la commissione procederà alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali tenendo in considerazione, in particolare per questi ultimi, i ruoli dirigenziali e di direzione svolti, le tipologie di Enti e le dimensioni della struttura diretta con riferimento all'entità delle risorse umane e finanziarie gestite, nonché i risultati conseguiti. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione, altresì, eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
 - la commissione, ai fini dell'attività valutativa, può richiedere all'interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta.
 - successivamente alla valutazione dei titoli, i candidati verranno sottoposti a colloquio individuale finalizzato ad accertare il possesso delle capacità/competenze tecnico-gestionali e manageriali;
 - la commissione valuterà i candidati attraverso l'attribuzione di specifici giudizi sintetici per ogni campo di valutazione (titoli e colloquio) cui conseguirà un giudizio complessivo ai fini dell'inserimento nella rosa.
- Fase 5 - Formazione della rosa di candidati: in base alle risultanze della valutazione dei titoli e del colloquio la commissione predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale;
 - Fase 6 - Approvazione della rosa di candidati: al termine della selezione la rosa di candidati idonei alla nomina di direttore generale predisposta dalla commissione di esperti sarà approvata con deliberazione giuntale.
3. la procedura di cui al punto precedente consiste in una selezione, a carattere non comparativo e di natura non concorsuale, volta ad individuare una rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale, affinché lo stesso, in conformità alle disposizioni di legge in materia, possa esercitare il suo potere di nomina;
4. è stabilito che:
- l'inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico;
 - la rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni;
 - la rosa di candidati, per le finalità di cui al punto precedente, ha validità temporale di tre anni che si ritiene di far decorrere dal giorno di adozione della deliberazione giuntale che le approva;
 - la rosa di idonei alla nomina a direttore generale sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma FVG unitamente ai curricula vitae dei candidati inseriti nella stessa;
5. con successivo provvedimento si provvederà all'indizione dell'avviso di selezione in attuazione delle precedenti disposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE